

Codice A1715A

D.D. 3 luglio 2026, n. 671

Art. 14 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico-Venatoria (AATV) "SAN BERNARDINO" (NO). Istituzione zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia ai sensi della DGR 18-1757 del 28/7/2020 e s.m.i..



ATTO DD 671/A1715A/2026

DEL 03/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 14 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico-Venatoria (AATV) "SAN BERNARDINO" (NO). Istituzione zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia ai sensi della DGR 18-1757 del 28/7/2020 e s.m.i..

Visti e Viste

l'articolo 16 della legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19.06.2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico venatoria";

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.R. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la DGR n. 18-1757 del 28.07.2020 ad oggetto: "L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle DGR 13-2509 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 08.03.2004;

la determinazione dirigenziale n. 314 del 17.11.1998 con la quale è stata approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria "San Bernardino" nell'azienda agri-turistico-venatoria omonima, pari ad ettari 1898,21,14, ubicata nei Comuni di Barengo, Briona, Caltignaga e Momo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, fino al 31.01.2005;

le determinazioni dirigenziali n. 116 del 27.04.1999 e n. 40 del 15.03.2001 con le quali sono state istituite le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "S. Bernardino", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia;

la determinazione dirigenziale n. 280 del 09.11.2004 con la quale sono state rinnovate la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, fino al 31.01.2009;

la determinazione dirigenziale n. 1157 del 23.12.2008 con la quale sono state rinnovate la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2018;

la determinazione dirigenziale n. 1100 del 07.10.2011 di presa d'atto della nomina del Signor Maurizio GRASSI ad amministratore unico della società "Azienda Agricola Faunistico Venatoria S. Bernardino S.R.L.", concessionaria dell'Azienda agri-turistico-venatoria "San Bernardino", in sostituzione del Signor *omissis*, dimissionario;

la determinazione dirigenziale n. 874 del 03.08.2018 con la quale sono state rinnovate la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2027;

la determinazione dirigenziale 1054 del 28.11.2023 con la quale:

- è stata rettificata, come da allegata planimetria, la superficie dell'AATV San Bernardino da ettari 1.898,2114 come approvati con la determinazione dirigenziale del 03/08/2018 n. 0874 a ettari 2.008,0139 di cui ettari 1.881,9459 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale);

- sono state rettificate le superfici delle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione nel modo seguente: la ZAC denominata 1 COSTANZA FASOLA da ettari 121,7810 a ettari 150,8183, la ZAC denominata 2 MALAGAIA MIRASOLE da ettari 280,0536 a ettari 299,7674;

l'istanza Prot. SIAP 00082551 del 24/04/2026 presentata da *omissis* per conto del Sig. Maurizio GRASSI, concessionario dell'Azienda agri-turistico-venatoria "San Bernardino", ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Novara, con cui ha chiesto che venisse istituita una zona di addestramento e allenamento dei cani da caccia di tipo 3 su fauna selvatica appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, per una superficie complessiva di circa 140 ettari denominata "3 AGNELLENGO";

la relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e delle dichiarazioni rese all'interno della suddetta istanza;

il verbale istruttorio ed il verbale di sopralluogo relativi all'istanza di istituzione della zona di addestramento e allenamento dei cani da caccia di tipo 3 e conservata sul portale Nembo – Aziende venatorie nell'archivio SIAP.

Constatato che l'istanza di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Verificato che la istituzione di una terza zona di addestramento e allenamento dei cani da caccia porterebbe ad un totale di 592,67 ettari l'estensione totale di queste zone pari al 29,5% della superficie totale (art. 3 comma 4 della DGR 18-1757 del 28/7/2020).

Ritenuto, pertanto:

- di autorizzare l'istituzione di una terza zona di addestramento, allenamento e prove per cani da caccia con facoltà di sparo di tipo 3 all'interno della AATV "San Bernardino", su fauna selvatica appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, per una superficie complessiva ricalcolata d'ufficio con sistemi informatici di ha 142,0894 ubicati nel Comune di Momo e denominata "3 AGNELLENGO", così come risulta dalla planimetria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 241 del 07.08.1990, con la sopra citata DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV");

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 264 dell'allegato A della DGR n. 5-2348 del 16 marzo 2026, di individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, che fissa in giorni 90 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo relativo alla "Istituzione della zona per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie";

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR n. 5-2348 del 16 marzo 2026;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8-8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del

Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di autorizzare l'istituzione di una terza zona di addestramento, allenamento e prove per cani da caccia con facoltà di sparo di tipo 3 all'interno della AATV "San Bernardino", su fauna selvatica appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, per una superficie complessiva ricalcolata d'ufficio con sistemi informatici di ettari 142,0894 ubicati nel Comune di Momo e denominata "3 AGNELLENGO", così come risulta dalla planimetria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la presente autorizzazione scadrà il 31/01/2027 contestualmente alla concessione a suo tempo rinnovata con determinazione dirigenziale 874 del 03/08/2018;

- di assoggettare la presente autorizzazione alla seguente prescrizione: i confini della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AATV zona addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di TIPO 3 - Art. 14 l.r. 5/2018". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di definire che il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella D.G.R. 28 luglio 2020, n.18-1757 e s.m.i ad oggetto: "L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale

revoca delle D.G.R. 20.07.1998, n. 13- 2509 e ss.mm.ii. e del 08.03.2004, n. 15-11925” nonché nella determinazione dirigenziale del 03 agosto 2018 n. 874 di rinnovo della concessione fino al 31.01.2027;

- di definire che l'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle seguenti prescrizioni (articolo 3 comma 17 della DGR 28 luglio 2020, n.18-1757:

a) è consentita dal 1° febbraio al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia;

b) durante la stagione venatoria, sui terreni compresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria;

c) per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani con facoltà di sparo è necessario essere in possesso del porto d'armi, della ricevuta di versamento della tassa annuale di concessione regionale e dell'assicurazione;

d) per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani senza facoltà di sparo è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento della tassa annuale di concessione regionale e dell'assicurazione;

e) nelle stesse zone è comunque vietato addestrare o allenare cani nelle giornate di martedì e venerdì;

f) nei giorni in cui si effettuano prove cinofile nella zona sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani;

g) eventuali danni a cose, animali o persone sono risarciti dall'utilizzatore della zona a termini di legge.”

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Novara.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)

Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Allegato

NOME	TIPO	SUPERFICE
3 AGNELLENCO	3	142,0894 ha

CODICE AZ.	TIPO AZ.	NOME
NO15	AATV	SAN BERNARDINO

